

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Il convenuto può introdurre ulteriori fatti successivamente all'atto introduttivo ed alla comparsa di risposta?

L'argomento secondo cui è precluso al convenuto introdurre in ogni caso, successivamente all'atto introduttivo ed alla comparsa di risposta, ulteriori fatti, perchè ciò determinerebbe un illegittimo ampliamento del "thema decidendum", è affermazione errata in diritto in quanto non collima con la disciplina del processo e specificamente con la disciplina della fase di trattazione volta per l'appunto a definire compiutamente il tema di indagine, correggendo e modificando le precedenti domande ed eccezioni. La chiave di volta del sistema è data dalla alternativa "novità" "modificazione", e dall'arresto di questa [Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015](#) emerge come la novità viene a distinguersi dalla modificazione soltanto in senso negativo, è cioè in relazione al parametro legale di ammissibilità delle domande ed eccezioni nuove, desumibile dallo stesso [art. 183 c.p.c., comma 5](#) (e dal corrispondente [art. 345 c.p.c.](#)), per cui le domande ed eccezioni "nuove" ammesse sono soltanto quelle riservate all'attore "in conseguenza" della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto: tutte le altre sono

inammissibili. Le parti non incontrano invece limiti alla udienza di trattazione nella precisazione e nella "modificazione" delle domande ed eccezioni già proposte o nella proposizione (con la seconda memoria, in caso di trattazione scritta: [art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2](#)) di "nuove" domande ed eccezioni "che siano conseguenza" delle eventuali domande ed eccezioni "nuove" (eventualmente proposte dall'attore) o "modificate" (dalle parti).

Se il sistema consente anche al convenuto di introdurre nuove eccezioni in senso stretto (oltre il limite decadenziale imposto dall'[art. 167 c.p.c., comma 2](#)), laddove venga a ravvisarsi un nesso di consequenzialità con le eventuali domande ed eccezioni nuove o modificate proposte dall'attore, non sembra invece possano sussistere ostacoli a ravvisare - ovviamente nel limite temporale previsto dal codice di rito per l'esaurimento della fase di trattazione - la facoltà per la parte convenuta di introdurre nel giudizio fatti a sostegno delle eccezioni in senso lato, atteso che in relazione a tale eccezione la modifica del fatto storico addotto a sostegno, in quanto pur sempre diretto a privare di efficacia il fatto costitutivo allegato dall'attore, non determina un ampliamento dell'oggetto dell'accertamento devoluto al Giudice di merito in ordine alla verifica della esistenza dei fatti integranti la fattispecie normativa attributiva del diritto vantato dall'attore.

NDR: le Sezioni Unite hanno individuato il discrimine tra domande/eccezioni nuove ed domande/eccezioni modificate nell'"effetto cumulativo" delle prime - tale per cui una domanda od eccezione si aggiunge a quelle già proposte venendo quindi ad ampliare il "thema decidendum" - e nell'effetto "alternativo-sostitutivo" delle seconde, tale per cui la domanda/eccezione modificata implica la rinuncia a quella originaria precedente che viene quindi ad essere sottratta al "thema decidendum", dovendo in ogni caso riguardare la domanda/eccezione modificata pur sempre "la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.....o comunque essere a questa collegata" (cfr. [Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015](#), in motivazione).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.3.2019, n. 8471

...omissis...

Fatti di causa

La Corte d'appello di Torino, con sentenza 14.1.2016 n. 1939, ha rigettato l'appello proposto da F. Partecipazioni s.p.a. avverso la decisione del Tribunale di Torino che aveva condannato la società a rimborsare, pro quota, in esecuzione delle clausole dell'accordo sottoscritto il 29.4.1998, le somme fatturate da Cooperativa L. e da G. s.p.a. per costi inerenti le opere di bonifica dei terreni, risultati inquinati, siti in --- oggetto dell'atto pubblico di compravendita in data 27.12.1996 intervenuto tra le predette società.

Il Giudice di appello ha rilevato: che la clausola prevista dall'art. 3 dell'accordo del 1998 non poteva ritenersi affetta da nullità, in quanto l'oggetto era determinato o determinabile, tanto in relazione all'importo originariamente stanziato per i lavori di bonifica - i cui costi gravavano sulla alienante F. Auto s.p.a. cui era subentrata F. Partecipazioni s.p.a., quanto in relazione agli interventi di bonifica da eseguire e che fossero ordinati dalle pubbliche autorità; che il procedimento pattuito dalle parti e disciplinato dalla predetta clausola contrattuale (secondo cui le società acquirenti dovevano preventivamente segnalare a F. i lavori da eseguire, per ottenere il benestare e, in caso di dissenso, la parte più diligente avrebbe dovuto ricorrere ad arbitraggio) era stato correttamente seguito in quanto le somme in questione, in parte si riferivano a lavori già autorizzati da F., ed in parte perchè dopo la segnalazione nessun dissenso era stato manifestato da F.; che era corretta la ricostruzione in fatto

compiuta dal primo Giudice che aveva disatteso l'assunto di F. secondo cui ogni ulteriore obbligo era venuto meno con la conclusione nell'anno 2000 delle opere di bonifica, evidenziando tra l'altro come F. avesse invece continuato a pagare anche i lavori successivi fino al 2007; che era tardiva la eccezione dedotta da F. soltanto con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., relativa alla provenienza dei materiali inquinanti da altro sito; che la doglianza per la mancata ammissione di istanze istruttorie non era supportata: dalla evidenziazione dell'errore commesso dal Tribunale; dalla indicazione della rilevanza e decisività della prova; dalla riproposizione alla udienza di precisazione conclusioni in primo grado delle istanze non ammesse.

La sentenza di appello non notificata è stata impugnata per cassazione da F. Partecipazioni s.p.a. con sette motivi articolati in plurime censure.

Resistono con un unico controricorso Coop. L. e G. s.r.l..

Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

Primo motivo 1.1: violazione art. 1362 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonché omesso esame fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Sostiene la ricorrente che il Giudice di appello avrebbe errato nella interpretazione della clausola di arbitraggio contenuta nella scrittura del 1998, invertendo il senso delle parole atteso che il ricorso a tale procedura non era previsto in caso di comunicazione del dissenso ma in caso di mancato accordo entro otto giorni dalla segnalazione.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la "ratio decidendi".

La Corte territoriale ha condiviso la motivazione del primo Giudice rilevando che questi, da un lato, aveva ritenuto inapplicabile la clausola in caso di interventi necessitati in quanto disposti dalla pubblica autorità; dall'altro, aveva effettuato una complessiva ricostruzione della fattispecie concreta dando evidenza al comportamento concludente di F. laddove, a seguito della "segnalazione" da parte della società acquirenti della ordinanza del Sindaco di Collegno del 10.8.2000, che aveva disposto la immediata esecuzione di ulteriori interventi di bonifica sui terreni, essendo stata riscontrata in sede di sopralluogo la presenza di inquinanti (solventi organo-clorurati), non soltanto non aveva manifestato alcun espresso dissenso, ma aveva invece affidato a *omissis* s.p.a. un proprio impianto di aspirazione per effettuare la bonifica, aveva inoltre incaricato *omissis* Facility s.p.a. di curare l'aspetto tecnico della bonifica, nonché affidato alla ditta *omissis* la consulenza tecnica sulle operazioni, provvedendo quindi a rimborsare le società acquirenti dei costi sostenuti per detti interventi fino all'anno 2007.

La censura è quindi del tutto fuori centro, in quanto l'eventuale errore di lettura della clausola, prospettato dalla ricorrente -secondo cui F. non doveva manifestare il dissenso ma doveva autorizzare le opere, non incide in alcun modo sull'argomento motivazionale posto a fondamento della decisione, secondo cui la condotta concludente tenuta da F. dopo la segnalazione della ordinanza sindacale non rendeva necessario il ricorso alla procedura di arbitraggio. Non viene, infatti, in questione la applicazione di criteri ermeneutici legali del testo contenuto nella clausola, quanto piuttosto la valutazione di merito del comportamento significativo tenuto dalle parti inteso a realizzare concordemente i lavori di bonifica disposti dal Sindaco.

La censura è palesemente inammissibile, inoltre, quanto al dedotto vizio di errore di fatto, neppure supportato dalla indicazione del "fatto storico decisivo" richiesto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Secondo motivo 1.2: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1372 c.c. e dell'art. 2697 c.c..

Terzo motivo 1.3: violazione e falsa applicazione degli artt. 1352 e 1392 c.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo.

Sostiene la ricorrente che la valorizzazione del comportamento delle parti, tenuto successivamente alla conclusione del contratto, violerebbe la regola ermeneutica del significato letterale del testo ex art. 1362 c.c., sicchè il comportamento tenuto da F. non sarebbe valutabile ai fini della interpretazione della clausola in questione, con la conseguenza che gravava sulle altre parti contraenti l'onere della prova di aver rispettato la procedura concordata con la clausola dell'accordo del 1998 e di avere ottenuto il benessere di F.. Aggiunge che il benessere scritto previsto dalla clausola doveva essere rilasciato preventivamente e non poteva essere inferito da comportamenti peraltro di soggetti diversi da F. e quindi privi dei relativi poteri di rappresentanza della società

Anche in questo caso il rilievo non coglie la "ratio decidendi" e le censure sono inammissibili.

La ricorrente confonde tra interpretazione del testo - criticabile in sede di legittimità solo in relazione ad una violazione delle norme ermeneutiche degli atti negoziali - ed applicazione della clausola.

La Corte d'appello non ha affatto interpretato la clausola in difformità al significato fatto palese dalle parole del testo, ma ha piuttosto rilevato come l'assenso alla esecuzione delle opere di bonifica sia stato inequivocamente prestato da F., indipendentemente dalla formale comunicazione della adesione, venendo quindi meno la necessità per le parti di ricorrere alla procedura di arbitraggio.

Premesso che non coglie nel segno l'assunto secondo cui il comportamento concludente sarebbe da riferirsi a soggetti terzi, posto che la Corte di appello ha, invece, individuato tale comportamento negli incarichi di appalto e consulenza impartiti da F. a diverse società, essendo pertanto del tutto inconferente la lamentata violazione della norma sulla rappresentanza negoziale, osserva il Collegio che il vincolo di forma individuato nella clausola per il "benessere", quando anche da intendersi previsto "ad essentialiam" in base alla presunzione legale ex art. 1352 c.c., risulta comunque recessivo rispetto alla autonomia negoziale in virtù della quale le parti non incontrano limiti a modificare o derogare consensualmente i patti stipulati anche sulla forma: ed infatti le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale possono successivamente rinunciare al succitato requisito, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12344 del 22/08/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 4541 del 22/03/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 11124 del 10/05/2013).

Deve peraltro rilevarsi come, nella specie, il requisito di essenzialità presunto dalla legge in relazione all'atto negoziale - quale manifestazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici - neppure viene in questione, atteso che il "benessere" previsto dalla clausola non è richiesto in funzione della stipula di un nuovo accordo, fonte di vincoli obbligatori, atteso che il titolo delle obbligazioni relative al risanamento del sito ed alla assunzione degli oneri necessari è la scrittura privata del 1998, ma costituisce atto strumentale alla individuazione della prestazione - indeterminata ma determinabile - oggetto della predetta scrittura.

Nè trova applicazione alla fattispecie, con riferimento alla determinabilità dell'oggetto della prestazione, il principio secondo cui nei contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam", il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipulazione del contratto stesso, non può evidenziare un elemento determinante della formazione del consenso al di fuori dello scritto medesimo (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18361 del 13/09/2004; id. Sez. 2, Sentenza n. 12297 del 07/06/2011; id. Sez. 2 -, Ordinanza n. 11828 del 15/05/2018), atteso che, se da un lato la clausola assolve alla indicazione del criterio di determinabilità della prestazione, dall'altro lato l'accordo concluso dalle parti con la

scrittura privata del 1998, non integrando alcuna della ipotesi previste dall'art. 1350 c.c., non impone alcun vincolo di forma "ad essentialiam" per gli atti volti a rendere determinabile la prestazione.

Con riferimento al terzo motivo di ricorso, inoltre, la censura per "errore di fatto" ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si palesa inammissibile per i rilievi già svolti nell'esame del primo motivo.

Quarto motivo 1.4 e 2.: nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4); in subordine omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello aveva omesso di pronunciare sulla questione dedotta da F. e concernente l'esaurimento del vincolo assunto in ordine ai costi relativi ai lavori di bonifica con le operazioni che si erano concluse nel febbraio 2000.

La censura per vizio processuale è infondata per stessa ammissione della ricorrente, laddove nella esposizione del motivo riferisce che la Corte d'appello, sul punto in questione, ha fatto propria la motivazione del Giudice di prime cure, con il che risulta evidente la infondatezza del vizio di omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c..

Inammissibile la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per difetto dei requisiti minimi richiesti dall'art. 366 c.p.c., per la formulazione del motivo di ricorso.

Quinto motivo 2.1: violazione dell'art. 1362 c.c. e art. 1350 c.c., comma 1, n. 12 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Sesto motivo 2.2: violazione degli artt. 1352 e 1392 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il quinto motivo che si articola nella riproduzione di una serie di massime giurisprudenziali di questa Corte è inammissibile, non essendo neppure individuata la statuizione della sentenza che si intende impugnare.

Il sesto motivo è infondato essendo sufficiente richiamare le considerazioni svolte nell'esame del terzo motivo.

Settimo motivo 2.3: violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); in subordine omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Deduce la ricorrente l'omesso esame di un motivo di gravame che avrebbe dato luogo ad omesso esame di un fatto decisivo.

A parte l'evidente confusione ed indebita sovrapposizione dei vizi di legittimità (un conto è affermare che su una domanda od eccezione il Giudice non ha fornito risposta dettando la regola del caso concreto; altra questione è se nella ricostruzione della fattispecie concreta il Giudice valutando le risultanze probatorie abbia omesso del tutto di considerare un fatto storico primario o secondario, dimostrato in giudizio, e che se debitamente valutato avrebbe determinato con certezza un diverso esito della lite: Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25761 del 05/12/2014; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6835 del 16/03/2017; id. Sez. 2 -, Sentenza n. 1539 del 22/01/2018), il motivo si palesa inammissibile, avendo omesso la ricorrente di riferire se e quando la questione era stata sollevata in primo e secondo grado, omettendo di specificare finanche il contenuto della eccezione e del motivo di gravame asseritamente proposti e non esaminati dal Giudice di appello (art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6).

Qualora poi tale eccezione di merito dovesse individuarsi in quella relativa alla indicazione della presenza di inquinanti in un sito diverso dal terreno compravenduto, il motivo va ritenuto, comunque, infondato, avendo la Corte d'appello espressamente pronunciato sul punto, da un lato, condividendo la decisione di prime cure secondo cui la questione non poteva essere oggetto di esame, essendo stata introdotta tardivamente nel giudizio di primo grado (cfr. sentenza appello in motivazione, pag. 13 e 14 - esame del secondo e del quarto motivo di appello principale); dall'altro rilevando che il Tribunale aveva, comunque, esaminato nel merito tale questione, pervenendo ad escludere una fonte di inquinamento alternativa, ciò desumendo dal

verbale della conferenza di servizi allegato alla ordinanza sindacale da cui risultava esclusa la migrazione di contaminanti da altri siti confinanti.

Se, dunque, palesemente infondata è da ritenere la denuncia del vizio processuale di "omessa pronuncia", osserva il Collegio che la censura per vizio di "errore di fatto" risulta manifestamente inammissibile, in quanto: a) lo stralcio del documento "Conferenza di servizi", riportato nel ricorso, non fornisce affatto elementi "decisivi" a dimostrazione che gli inquinanti, indicati nella ordinanza sindacabile, fossero da imputare ad un sito diverso rispetto a quello dei terreni compravenduti; b) la stessa ricorrente allega che dal verbale "Conferenza di servizi" risulterebbe una "mera possibilità" di una provenienza dei contaminanti da altri siti, ipotesi che esclude evidentemente a priori il carattere di "decisività" della prova, richiesto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la cui valutazione sarebbe stata asseritamente omessa dal Giudice di merito.

Ottavo motivo 3.: violazione dell'art. 1362 c.c. e art. 1350 c.c., comma 1, n. 12 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La censura è meramente reiterativa degli stessi argomenti svolti con il secondo e terzo motivo ritenuti infondati od inammissibili.

Nono motivo: omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). La ricorrente impugna la statuizione della Corte d'appello che aveva ritenuto inammissibile la eccezione di merito con la quale F. aveva dedotto la provenienza degli inquinanti da un sito diverso, in quanto proposta tardivamente in primo grado soltanto nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. Sostiene la ricorrente di aver dedotto tale questione già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, del quale riporta lo stralcio da cui intenderebbe dimostrare l'errore processuale del Giudice di merito.

Tuttavia dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo - parzialmente trascritto nel ricorso - nulla risulta in ordine alla questione di fatto concernente la provenienza dei contaminanti da siti diversi, limitandosi a riportare tale atto il contenuto della scrittura privata del 1998 con la quale le parti concordavano di curare lo smaltimento dei rifiuti attraverso il compimento di interventi concordati.

L'assunto difensivo, secondo cui la questione di fatto relativa alla provenienza degli inquinanti da un altro sito era stata dedotta fin dall'atto di citazione in opposizione, si palesa, pertanto, del tutto infondato.

Deve ritenersi, invece, fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 183 c.p.c., per aver la Corte d'appello ritenuto tardivamente proposta la eccezione di merito con il deposito della prima memoria, non essendo consentito un ampliamento del "thema decidendum".

Sostiene la ricorrente, da un lato, che si verteva in tema di mera difesa, che in quanto tale non andava incontro a decadenze; dall'altro che l'art. 183 c.p.c., consentendo la modifica e precisazione delle domande ed eccezioni, facoltizzava F. a dedurre la questione di fatto con la memoria scritta depositata nel termine assegnato dal Giudice.

Nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riserva il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte, da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 1099 del 03/02/1998; id. Sez. U, Sentenza n. 15661 del 27/07/2005; id. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, in motivazione. Da ultimo: id. Sez. 2, Ordinanza n. 27405 del 29/10/2018).

Nella specie avuto riguardo ai fatti costitutivi della domanda di pagamento delle somme dovute a rimborso per la esecuzione dell'intervento di bonifica sul terreno compravenduto, fondata su titolo contrattuale avente ad oggetto l'assunzione della obbligazione di risanamento del terreno venduto da sostanze inquinanti presenti in esso, la contestazione della pretesa concernente la negazione della originaria presenza di contaminanti nel suolo sul presupposto che quelli riscontrati sarebbero derivati dallo sversamento di inquinanti su un diverso terreno contiguo, integra una eccezione in senso lato, non ricorrendo alcuni dei requisiti contraddistintivi della eccezione in senso stretto, essendo rivolta la contestazione soltanto a contraddire ad un fatto costitutivo della pretesa (la questione dell'accertamento della originaria presenza di inquinanti nel suolo risulta, infatti, già acquisita all'oggetto della cognizione del Giudice di merito, con la proposizione della domanda).

Non pare dubbio che con la indicata eccezione in senso lato, che non è limitata a negare solo la presenza di contaminanti nel suolo della parte attrice ma ad individuare una causa alternativa di inquinamento, si viene ad introdurre "un fatto", ma tale conseguenza è il naturale derivato del potere di allegazione riservato alla parte che non intenda limitarsi ad una mera difesa negativa (id est a negare semplicemente la esistenza dei fatti allegati dall'attore): al riguardo è appena il caso di rammentare che colui che intende eccepire la inefficacia dei fatti allegati dall'attore ovvero la modifica o l'estinzione del diritto vantato "deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda" (art. 2697 c.c., comma 2).

Ne segue che l'argomento della Corte d'appello secondo cui è precluso al convenuto (nella specie al convenuto sostanziale, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) introdurre in ogni caso, successivamente all'atto introduttivo ed alla comparsa di risposta, ulteriori fatti, perchè ciò determinerebbe un illegittimo ampliamento del "thema decidendum", è affermazione errata in diritto in quanto non collima con la disciplina del processo e specificamente con la disciplina della fase di trattazione volta per l'appunto a definire compiutamente il tema di indagine, correggendo e modificando le precedenti domande ed eccezioni.

La chiave di volta del sistema è data dalla alternativa "novità" "modificazione" (l'ambito della precisazione non pone difficoltà interpretative), e dall'arresto di questa Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015 emerge come la novità viene a distinguersi dalla modificazione soltanto in senso negativo, è cioè in relazione al parametro legale di ammissibilità delle domande ed eccezioni nuove, desumibile dallo stesso art. 183 c.p.c., comma 5 (e dal corrispondente art. 345 c.p.c.), per cui le domande ed eccezioni "nuove" ammesse sono soltanto quelle riservate all'attore "in conseguenza" della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto: tutte le altre sono inammissibili. Le parti non incontrano invece limiti alla udienza di trattazione nella precisazione e nella "modificazione" delle domande ed eccezioni già proposte o nella proposizione (con la seconda memoria, in caso di trattazione scritta: art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2) di "nuove" domande ed eccezioni "che siano conseguenza" delle eventuali domande ed eccezioni "nuove" (eventualmente proposte dall'attore) o "modificate" (dalle parti).

Le Sezioni Unite hanno individuato il discrimine tra domande/eccezioni nuove ed domande/eccezioni modificate nell'"effetto cumulativo" delle prime - tale per cui una domanda od eccezione si aggiunge a quelle già proposte venendo quindi ad ampliare il "thema decidendum" - e nell'effetto "alternativo-sostitutivo" delle seconde, tale per cui la domanda/eccezione modificata implica la rinuncia a quella originaria precedente che viene quindi ad essere sottratta al "thema decidendum", dovendo in ogni caso riguardare la domanda/eccezione modificata pur sempre "la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.....o comunque essere a questa collegata" (cfr. Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015, in motivazione).

Se dunque il sistema consente anche al convenuto di introdurre nuove eccezioni in senso stretto (oltre il limite decadenziale imposto dall'art. 167 c.p.c., comma 2), laddove venga a ravvisarsi un nesso di consequenzialità con le eventuali domande ed

eccezioni nuove o modificate proposte dall'attore, non sembra invece possano sussistere ostacoli a ravvisare - ovviamente nel limite temporale previsto dal codice di rito per l'esaurimento della fase di trattazione - la facoltà per la parte convenuta di introdurre nel giudizio fatti a sostegno delle eccezioni in senso lato, atteso che in relazione a tale eccezione la modifica del fatto storico addotto a sostegno, in quanto pur sempre diretto a privare di efficacia il fatto costitutivo allegato dall'attore, non determina un ampliamento dell'oggetto dell'accertamento devoluto al Giudice di merito in ordine alla verifica della esistenza dei fatti integranti la fattispecie normativa attributiva del diritto vantato dall'attore.

La Corte d'appello ha quindi errato a considerare preclusa la eccezione con la quale F., nella memoria depositata nel primo termine assegnato ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1), contestava la originaria presenza di inquinanti nel terreno alienato alle società che avevano azionato la pretesa monitoria (ed è appena il caso di aggiungere che proprio la facoltà di precisazione e modifica consentita fino alla udienza di trattazione impedisce di anticipare rispetto a tale udienza la rilevanza della condotta non contestativa tenuta dalle parti).

L'errore commesso dal Giudice di merito non determina, tuttavia, la cassazione della sentenza impugnata, in quanto la questione di merito sottesa alla eccezione ritenuta preclusa è stata comunque esaminata e ritenuta infondata nei precedenti gradi di giudizio. La Corte d'appello, richiamandosi (pag. 13) alla motivazione della sentenza del Tribunale, ha infatti rilevato che, dalla documentazione tecnica allegata alla ordinanza sindacale, non emergeva in alcun modo che gli inquinanti provenissero da un sito confinante. Orbene tale statuizione di merito non è stata idoneamente investita dalla censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, formulata dalla ricorrente con il settimo motivo di ricorso, difettando l'elemento della decisività del fatto asseritamente non considerato dal Giudice territoriale.

La intangibilità della statuizione di merito relativa alla ritenuta infondatezza della eccezione, priva di rilevanza l'errore processuale riscontrato nella pronuncia del Giudice di appello.

Decimo motivo. 5: violazione art. 1346 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). nullità clausola art. 3 scrittura 29.4.1998

La ricorrente reitera gli stessi argomenti già sottoposti alla Corte d'appello con i motivi di gravame e da quella disattesi, in ordine alla asserita nullità della clausola contrattuale per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c..

Il motivo è generico e comunque infondato.

La Corte territoriale ha, infatti, rilevato come la scrittura del 1998 prevedesse l'onere economico gravante su F. (Lire 1.650.000.000), individuasse l'oggetto della prestazione, con riferimento al rimborso dei costi necessari allo smaltimento dei rifiuti, secondo gli interventi concordati: trattandosi di operazioni soggette a controllo della pubblica autorità, F. aveva assunto anche gli oneri economici ulteriori che si fossero resi necessari per eseguire eventuali interventi integrativi disposti dalla pubblica autorità. Il Giudice di appello ha, peraltro, sottolineato come la procedura della "segnalazione e del benessere" delineata nella clausola concordata dalle parti, realizzava un meccanismo convenzionale di determinabilità della prestazione in relazione alla entità dei maggiori oneri patrimoniali connessi ad imprevisti od alla necessità di esecuzione ulteriori lavori, meccanismo che aveva trovato attuazione come risultava dal comportamento concludente tenuto da F..

La ricorrente si limita a richiamare copiosa giurisprudenza in materia di applicazione dell'art. 1346 c.c., ma non individua l'errore commesso dalla Corte territoriale nel valorizzare gli elementi indicati al fine di ritenere sufficientemente determinato l'oggetto della prestazione.

Undicesimo motivo 6.: violazione art. 166 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2), artt. 189 e 191 e 61 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La ricorrente reitera le stesse doglianze formulate in grado di appello per la mancata ammissione in primo grado delle proprie istanze istruttorie.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la "ratio decidendi". La Corte d'appello ha ritenuto: a) che non era stata indicata la rilevanza decisiva della prova non ammessa; b) che non era stato allegato e dimostrato che la richiesta dei mezzi di prova non ammessi fosse stata reiterata alla udienza di precisazione delle conclusioni. Stesse lacune si riscontrano nel motivo di ricorso per cassazione.

La ricorrente neppure indica quali mezzi di prova aveva richiesto; nè tanto meno deduce quale sia la rilevanza dei fatti oggetto di rappresentazione; nè infine dimostra di aver puntualmente reiterato le richieste istruttorie alla udienza di precisazione in primo grado: e le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9410 del 27/04/201; id. Sez. 3, Sentenza n. 16886 del 10/08/2016).

Dodicesimo motivo: violazione degli artt. 1362,1352,1346,1372 c.c., art. 1350 c.c., comma 1, n. 12; violazione dell'art. 166 c.p.c., art. 61 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6, nn. 1 e 2, art. 189 c.p.c., nonché omesso esame fatto decisivo.

La ricorrente si limita ad allegare di vantare una pretesa restitutoria delle somme versate alle società acquirenti del terreno in eccedenza all'importo di Lire 1.650.000.000 predeterminato nella scrittura privata del 1998.

Il motivo è inammissibile in quanto genericamente formulato con riferimento a tutte le censure svolte in precedenza e già scrutinate con esito di infondatezza.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e *omissis* s.p.a. va condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità sostenute dalle controricorrenti, che vengono liquidate in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.